

- la contestazione nei confronti dell'atleta muove da un atto di violenza asseritamente perpetrato con volontarietà ai danni di un avversario, Matteo Dondi, in occasione dell'incontro di pallanuoto tra le società Team Marche Moie e Pallanuoto Carpi;
- in particolare, la Procura Federale ha incolpato il Moreschi di avere sferrato un pugno al volto del Dondi in fase di reciproca marcatura ma lontano dall'azione di gioco;
- il soggetto deferito ha svolto le proprie difese negando la volontarietà del gesto;
- venivano escussi due testimoni per parte (il teste Dott.ssa Bizzarri, mediante relazione scritta);
- all'udienza del 07.01.2021 le parti hanno rassegnato le reciproche conclusioni, da una parte la Procura federale chiedendo l'irrogazione della squalifica per otto giornate, dall'altra, la difesa del deferito chiedendo il proscioglimento,

RITENUTO CHE

- il referto arbitrale della partita non dà conto di atti brutali o di particolari eventi antisportivi, tanto che l'incolpazione del Moreschi si fonda su alcune testimonianze rese dai presenti;
- risulta pacifico, dalla ricostruzione dei fatti, nonché dalle dichiarazioni dei soggetti coinvolti (Moreschi- Dondi) e dalle relazioni dei testimoni che, effettivamente, i due pallanuotisti fossero a contatto schiena-petto nella metà campo del Carpi, allorché l'azione di gioco si svolgeva nella metà campo del Team Marche;
- la volontarietà e la natura del colpo, tuttavia, ovvero che Moreschi abbia sferrato un pugno al volto del Dondi non appare suffragata da prove certe o tali da poterne accertare la colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio;
- infatti, analizzato il quadro istruttorio acquisito in fase di indagini e ricostruito in dibattimento, emerge sì essere avvenuto un contrasto fisico veemente tra i due pallanuotisti contendenti, e un colpo senz'altro ricevuto dal Dondi, ma non la prova certa sulla dolosa violenza perpetrata a carico del medesimo;
- in particolare, innanzitutto, all'affermazione del Dondi di essere stato attinto da un pugno del Moreschi mentre lo marcava, si contrappone la versione di quest'ultimo che riferisce, viceversa, di una trattenuta ("doppia presa") subita dal Dondi, tanto da rimanere sommerso e senza respiro, e da essere costretto a divincolarsi con le braccia "spingendo l'avversario e colpendolo inavvertitamente";

- le deposizioni dei testi dell'accusa non offrono, a fortiori, elementi degni di assurgere a prova certa del fatto contestato, il Cortelloni (portiere del Carpi), addirittura, a fronte di una deposizione resa in fase di indagini, ove riferiva di avere visto con certezza il pugno inferto dal Moreschi al Dondi (“..improvvisamente e con un movimento secco lo ha colpito con un pugno al volto ...), in sede dibattimentale ha dichiarato che “...non ho visto sferrare il pugno ma ho visto la gestualità e precisamente un colpo fuori dall’acqua”; per altro verso, l’allenatore della squadra del Carpi, Montagnani, ha dichiarato : “.....non ho visto precisamente il pugno ma ho visto il naso di Dondi che sanguinava...ho visto un braccio fuori dall’acqua....” ;
- il teste Breschi per la difesa ha dichiarato, da un estratto: “... ricordo con precisione che vedevo Moreschi che rientrava (verso la propria area), alzava la spalla e il braccio sinistro nell’evidente tentativo di divincolarsi dalla presa di un avversario...”;
- il medico di servizio della partita, citato come teste a difesa, ha riferito che non si ricorda di “lesioni degne di nota...” accadute nell’incontro di pallanuoto de quo;
- manca vieppiù il nesso di causalità tra l’evento e le lesioni accusate dal Dondi, posto che mancano accertamenti medici documentati nell’immediatezza dello scontro (il Dondi peraltro ha ripreso successivamente parte alla gara), e l’accesso al Pronto Soccorso, da cui la diagnosi documentale ufficiale del trauma facciale, è avvenuto in data 20 febbraio 2020, ovvero a distanza di cinque giorni dalla partita;
- pertanto, non può accertarsi una responsabilità censurabile a carico del deferito;

P.Q.M.

Il Tribunale decide il proscioglimento del deferito Matteo Moreschi in quanto non provato l’addebito, giusti i motivi in premessa.”

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Antonello Panza

